



Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucci, componente, e dal gen. Ugo Marchetti, componente, nella seduta del 30 gennaio 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del sig. Stefano Messina (licenze n. 390642 e n. 201257).

Fatto

Con atto del 13 dicembre 2017 il Procuratore Federale ha deferito il licenziato sig. Stefani Messina per violazione degli artt. 7, 8, 8.1 e 139 R.S.N., perché, quale concorrente nel Memorial Josè Sollima - IV° Autoslalom Città di Grotte (29/30 luglio 2017), si era sottratto a verifica tecnica: alla fine della seconda *manche*, invitato a porre l'autovettura sulla bilancia per il controllo del peso, si era rifiutato, adducendo motivi di urgenza.

Intimato per l'udienza del 30 gennaio 2018, l'incolpato non è comparso; ma ha fatto pervenire nota difensiva.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato, con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per mesi quattro e dell'ammenda in €. 1.500,00.

Motivi della decisione

Per quanto risulta dagli atti (dichiarazioni del C.T. sig. Francesco Paolo Mazziotta ed ammissioni dello stesso incolpato) è certo che in corso di gara, al termine della seconda *manche*, il sig. Messina (n. 41), chiamato per il controllo del peso, ha di fatto rifiutato di sottoporre la sua vettura alla detta verifica.

Secondo il verbale del C.T. Mazziotta il sig. Messina avrebbe motivato il detto rifiuto adducendo che "*doveva allontanarsi d'urgenza per recarsi a casa*"; lo stesso C.T. Mazziotta ha poi confermato in sede di indagine del Procuratore Federale che l'incolpato aveva addotto "*motivazioni generiche per cui era costretto ad allontanarsi*". Al termine della gara è stato recapitato al Presidente del Collegio CC.SS. un breve scritto, con il quale il sig. Messina chiedeva scusa, precisando che aveva dovuto allontanarsi "*per motivi di salute ... urgentemente per recarsi al pronto soccorso*"; e lo stesso incolpato ha poi prodotto un certificato, datato al 3 agosto 2017, a prova del malessere accusato e del suo accertamento presso un ambulatorio (allo stato non chiaramente identificabile).

Al riguardo il Collegio osserva che il dato certo è la mancata esecuzione della verifica per fatto del concorrente; e che le giustificazioni da questo offerte, in sé astrattamente idonee, sono rimaste in concreto prive di affidabile supporto probatorio.

L'attuale assunto difensivo dell'incolpato è che, colto da malessere nel corso della seconda *manche*, avrebbe affidato la vettura ad un amico per recarsi al pronto soccorso; sicché il mancato controllo del peso sarebbe da imputare non già ad un suo volontario rifiuto, ma alla impossibilità di procedervi per assenza (necessitata) di esso concorrente. Si tratta di un assunto che avrebbe meritato qualcosa di più di una mera enunciazione, con il solo supporto di un certificato (difficilmente leggibile) emesso da una struttura non chiaramente identificabile in data 3 agosto 2018, Né è dato comprendere perché, se il malessere avesse richiesto un intervento urgente, il concorrente non abbia immediatamente coinvolto il presidio medico di gara; né per quale ragione il concorrente, affidando la vettura ad un amico, non lo abbia delegato per assistere per lui



Automobile Club d'Italia

SPORT

alla verifica; né per quali ragioni l'affidamento della vettura ad altri e l'assenza della persona del concorrente non risultino dal verbale del C.T. Mazziotta e dalla nota di scuse fatta recapitare a fine gara al Collegio CC.SS. Dal verbale del C.T. sig. Mazziotta, non impugnato di falso, risulta, anzi, che "il concorrente" (non il suo amico) avrebbe addotto "motivazioni generiche"; il che induce a ritenere che al momento concorrente e vettura fossero ben presenti alla chiamata per il controllo.

Si aggiunga la singolare forma del certificato medico prodotto dall'incolpato (datato al 3 agosto con riferimento a visita del 31 luglio) in copia scarsamente leggibile, con intestazione incompleta, scritto a mano, dalla quale non è dato neppure desumere se l'emittente sia un ambulatorio pubblico. L'incolpato, peraltro, non ha neppure ritenuto di fare il nome dell'amico, al quale avrebbe affidato l'autovettura.

In questa situazione non si può che dare atto della prova certa in ordine alla mancata effettuazione della verifica per fatto del concorrente, della inconsistenza della prova quanto alla giustificazione addotta e della ambiguità del comportamento processuale dell'incolpato.

Va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del sig. Messina per la violazione ascrittagli. Sanzione equa, tenuto conto anche del comportamento processuale dell'incolpato, appare quella richiesta dal Procuratore Federale della sospensione delle licenze sportive per mesi quattro con l'ammenda in €. 1.500,00.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dichiara il licenziato Stefano Messina (licenze n. 390642 e 201257) responsabile della infrazione ascrittagli e gli applica le sanzioni della sospensione delle licenze sportive per mesi 4 e dell'ammenda di €. 1.500,00.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2018.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)